

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 01/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE (Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 9 luglio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Enrico Vitali, Avv. Antonino Piro, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

- 1. RECLAMO N. 175 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. CONTRO LA SOCIETÀ U.S.D. LA MERIDIANA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 771 (DI STEFANO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 15.04.2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Società Calcio Catania S.p.A. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 176 DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAMPESI ERIKA, PUBBLICATA NEL C.U. 259 – 259/1 LND DEL 12 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società ASD Torres Femminile Sassari e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Liquida le spese del procedimento in favore della calciatrice resistente in Euro 700,00 ponendole a carico della società reclamante.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, CGS, rimette gli atti alla Procura Federale in sede per i necessari accertamenti e gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 3. RECLAMO N. 177 DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CRISCIONE ARIANNA, PUBBLICATA NEL C.U. 259 – 259/1 LND DEL 12 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società ASD Torres Femminile Sassari e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Liquida le spese del procedimento in favore della calciatrice resistente in Euro 700,00 ponendole a carico della società reclamante.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, CGS, rimette gli atti alla Procura Federale in sede per i necessari accertamenti e gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

4. RECLAMO N. 178 DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE MAENDLY SANDY, PUBBLICATA NEL C.U. 259 – 259/1 LND DEL 12 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società ASD Torres Femminile Sassari e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Liquida le spese del procedimento in favore della calciatrice resistente in Euro 700,00 ponendole a carico della società reclamante.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, CGS, rimette gli atti alla Procura Federale in sede per i necessari accertamenti e gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

5. RECLAMO N.179 DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE THALMANN GAELLE, PUBBLICATA NEL C.U. 259 – 259/1 LND DEL 12 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società ASD Torres Femminile Sassari e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Liquida le spese del procedimento in favore della calciatrice resistente in Euro 700,00 ponendole a carico della società reclamante.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, CGS, rimette gli atti alla Procura Federale in sede per i necessari accertamenti e gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

6. RECLAMO N.180 DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRES FEMMINILE SASSARI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE TUCCERI CIMINI LINDA, PUBBLICATA NEL C.U. 259 – 259/1 LND DEL 12 MAGGIO

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società ASD Torres Femminile Sassari e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Liquida le spese del procedimento in favore della calciatrice resistente in Euro 700,00 ponendole a carico della società reclamante.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, CGS, rimette gli atti alla Procura Federale in sede per i necessari accertamenti e gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, avv. Lorenzo Maria Coen, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

- 7. RECLAMO N. 185 DELLA SOCIETA' A.S.D. VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETA' F.C.D. SACCOLONGO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 892 (OMAR OSMAN MOHAMED), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DELL' 8 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Società A.S.D. Vigolimenese e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 8. RECLAMO N.186 DELLA SOCIETA' G.S. SAN GIULIANO NUOVO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. EUROPA BEVINGROS ELEVEN AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 877 (KARRIQI KELDI), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DELL' 8 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della Società G.S.D. San Giuliano Nuovo e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 9. RECLAMO N.187 DELLA SOCIETA' A.S.D. CASAPULLA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 907 (SBORDONE GIANLUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DELL' 8 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ASD Casapulla Calcio e, per l'effetto, dichiara la società Juventus S.p.A. tenuta a corrispondere il complessivo importo di Euro 12.217,50 di cui Euro 8.145,00 in favore della società reclamante, a titolo di Premio di Preparazione per il calciatore Sbordone Gianluca, ed Euro 4.072,50 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Roberto Pellegrini, avv. Enrico Vitali, Avv. Lorenzo Maria Coen, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

10.RECLAMO N. 189 DELLA SOCIETA' G.S.D. LUNIGIANA 1919 CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. AULLESE 1919 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 844 (CHAKIR YOUSSEF), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DELL' 8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società G.S.D. Lunigiana 1919 e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina restituirsi la tassa.

11.RECLAMO N. 196 DELLA SOCIETA' A.S.D. STASIA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' G.D.C. PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 852 (DE MATO PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DELL' 8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Stasia Calcio.
Ordina incamerarsi la tassa.

12.RECLAMO N. 200 DELLA SOCIETA' U.S.D. CAMARO 1969 CONTRO LA SOCIETA' REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 857 (EMMI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DELL'8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della Società U.S.D. Camaro 1969.
Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 10 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio